



I. C. SAN GIORGIO DI PIANO

Via Gramsci, 15 40016 - SAN GIORGIO DI PIANO (Bo) Tel. 051/897146
C. F. 80074550379 - e-mail: boic83400t@istruzione.it - boic83400t@pec.istruzione.it



CIG : Z2633BB962

Codice Univoco : UFDHVN

Spett.le CLICK di Strazzari Stefano
e-mail: info@clickcomputer.it

OGGETTO: CONTRATTO DI MANUTENZIONE SEGRETERIA MONTE ORE A SCALARE.

Con la presente si conferma l'offerta del contratto di manutenzione segreteria da Voi proposto il 30/09/2021 (n. 30 ore a scalare dal 03/11/2021 € 40,00 + IVA orarie) € 1200,00 + (IVA 22%) € 264,00 =.€ 1.464,00.

La durata del viaggio di andata e ritorno per l'assistenza non andrà a decurtare il monte ore.

La modalità del conteggio delle ore del pacchetto acquistate avverrà tramite la stesura di rapporto di assistenza tecnica /manutenzione che il Vostro personale si impegnerà a formalizzare al termine di ogni intervento di manutenzione presso i nostri uffici. Lo stesso verrà da Noi controfirmato e ne verrà consegnata una copia.

La fattura dovrà essere intestata a questo Istituto e riportare gli estremi della Vs. banca di appoggio: codice IBAN. Modalità di pagamento: bonifico 30 gg. d. f. a: collaudo positivo / fornitura regolarmente eseguita e priva di difetti.

Per poter procedere al pagamento della fattura ci dovrà essere anticipatamente comunicato: Comunicazione alla stazione appaltante ai sensi dell'art.3 della L.136/13.08.2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificata dal D.L.n.187/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla L.n.217/2010 in merito ai c/c dedicati e persone delegate ad operare sugli stessi.

Il mod. DURC sarà acquisito d'ufficio; a tal fine si richiedono: codice INAIL, codice INPS, codice fiscale e P.IVA, settore attività.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 101/2018

L'I.C. SAN GIORGIO DI PIANO fa presente, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 e del D.L.vo 101/18, che i dati forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti alla suddetta attività. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tale proposito il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico dell'I.C. San Giorgio di Piano: Dott.ssa Cinzia Quirini.

X **CLICK** di Strazzari Stefano
Via delle Fragole, 22
40059 MEDICINA (BO)
Cod. Fisc. STR SFN 69H20 C265X
P.Iva: 02618431206 - Cod. SDI: G9HZJRW

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cinzia Quirini

\\SGPSRV\Archivi\Comuni\AA-Dsga Alessandra DEVOTI\BILANCIO\ORDINI\ORDINE_Manutenzione Segreteria Monte Ore A Scalare -Ottobre2021.docx.Docx
Ref. Istruttoria: Ass.te Amm.va Paola Alcantare

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex artt.80- 83 D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii.
resa nelle forme ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (corredata di copia
doc.identità valido)**

Il/La sottoscritto/a STRAZZARO STEFANO nato/a CASTEL SAN PIETRO TERME il 20/06/1969 ,
c.f. STRSFN69H20C265X in qualità di Titolare della società CLICK DI STRAZZARI STEFANO con sede legale
in VIA DELLE FRAGOLE 22, codice fiscale STRSFN69H20C265X partita IVA 02618431205

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1353 e ss. Cod. civ.

D I C H I A R A

- 1) che la ditta/Agenzia è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA, per oggetto di attività ricomprendenti la fornitura di beni/servizi oggetto della gara/affidamento o in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di cittadini di Stati dell'UE non residenti in Italia, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione all'attività svolta, ed attesta i seguenti dati:

numero d'iscrizione: STRSFN69H20C265X data d'iscrizione: 12/01/2007

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE:

COGNOME	NOME	POTERE
STRAZZARI	STEFANO	TITOLARE

- 2) che ditta/Agenzia è abilitata all'esercizio della fornitura di servizi in materia di pacchetti turistici con se seguenti Iscrizioni (anche Direttore Tecnico):

Albo _____ n. d'iscrizione: _____ data iscrizione: _____

Albo _____ n. d'iscrizione: _____ data iscrizione: _____

Albo _____ n. d'iscrizione: _____ data iscrizione: _____

- 3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di versione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

5) che non sussistono, ai sensi dell'art.80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

6) che non ricorrono, ai sensi dell'art.80, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le seguenti situazioni:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

7) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

8) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

9) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla vigente normativa, D. Lgs. 81/2008;

10) barrare la voce che interessa

☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 per come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22 novembre 2002 n. 266; (oppure) ☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro s

Emersione presa in considerazione di piani individuali di emersione del lavoro s

11) l'assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3/11/2006 pubblicata nella G.U. n. 261 del 9/11/2006 e rettificata nella G.U. n. 282 del 4 dicembre 2006;

12) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se di Cooperative anche verso i soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, nel rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente in materia;

13) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Cislano che, nel corso del triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale medesima;

14) di avere preso visione dei documenti di gara e dei luoghi di esecuzione dei servizi;

15) di consentire obbligatoriamente la facoltà di "accesso agli atti", mettendo la Stazione Appaltante in condizione di rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

16) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Privacy GDPR n.679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

17) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'invito- bando a presentare offerta e/o nel correlato disciplinare tecnico;

CLICK di Strazzari Stefano
Via delle Frangole 22C
40059 MEDICINA (BO)
Cod. Fisc. - STR SFN 69H20 C265X
P.Iva: 02618431205 - Cod. SDI: G9HZJRW

Allegare copia di DOC. di IDENTITA' VALIDO